

STATUTO

ART. 1 - E' costituita a tempo indeterminato l'Associazione Centro Evangelico di Cultura Giacomo Bonelli con sede in Palermo.

ART. 2 - L'Associazione intitolandosi al pastore Bonelli, arso nel 1560 in Piazza dell'Ucciardone a Palermo, si richiama alla storia del Protestantismo in Sicilia e si propone la promozione del pensiero protestante nel confronto e nel dialogo con le altre componenti della cultura italiana.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) incentivare, promuovere e sostenere studi e ricerche sul Protestantismo ed i movimenti di riforma religiosa;

b) organizzare conferenze, dibattiti, corsi didattici ed informativi, manifestazioni, spettacoli, mostre;

c) svolgere attività editoriale e distribuzione di pubblicazioni periodiche, librerie, audiovisive, connesse con gli scopi da essa perseguiti;

d) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi che perseguono analoghe finalità per lo scambio reciproco di esperienze.

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione potrà compiere ogni altra attività utile e necessaria.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Siciliana e non ha fini di lucro.

ART. 3 - I soci si dividono in due categorie: soci ordinari e

soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che hanno costituito l'Associazione e quanti - accettando lo Statuto ed impegnandosi a partecipare alla gestione dell'Associazione - ne fanno domanda, sono accettati dall'Assemblea dei soci ordinari e sottoscrivono la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari quanti danno un contributo significativo a sostegno delle finalità dell'Associazione e sono accettati dall'Assemblea dei soci ordinari.

I soci ordinari hanno il diritto di voto in assemblea, i soci onorari vi partecipano con voce consultiva.

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni o in caso di mancato versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Sono organi dell'Associazione:

a) - l'Assemblea dei soci ordinari

b) - il Consiglio Direttivo

c) - il Presidente

d) - il Collegio dei revisori

ART. 5 - L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio precedente al fine di:

a) - approvare il bilancio consuntivo e preventivo

b) - discutere ed approvare i programmi di attività

c) - eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo

d) - deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei soci ordinari e dei soci onorari

e) - eleggere il Collegio dei revisori

f) - autorizzare il Consiglio Direttivo a compiere specifici atti di straordinaria amministrazione.

ART. 6 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari, al fine di deliberare:

a) - modifiche da apportare allo Statuto previamente poste all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci;

b) - lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci ordinari.

ART. 7 - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si effettua mediante affissione della notizia all'albo della sede ed avviso ai singoli soci almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci ordinari.

Le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più u-

no dei soci ordinari presenti.

Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, il Presidente e, svolge le funzioni di segretario un socio dell'Associazione.

Il verbale dell'Assemblea viene redatto dal segretario su apposito libro conservato a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, membro di diritto, e da quattro a sei membri eletti dall'Assemblea. Il consiglio Direttivo dura in carica un anno.

I suoi membri possono essere eletti per non più di 7 anni consecutivi. Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga eletto presidente, riparte per lui da zero il computo dei 7 anni consecutivi in cui potrà essere eletto nella carica.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo:

a) - cura la gestione dell'Associazione

b) - predispone una relazione annua sull'attività svolta

c) - predispone i bilanci consuntivi e preventivi da presentare in Assemblea

d) - fissa la quota associativa annuale

e) - presenta in Assemblea le candidature di nuovi soci ordinari ed onorari

f) - convoca l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; le sue riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio Direttivo cura la conservazione dei propri atti.

ART. 10 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e resta in carica un anno. Può essere eletto per un massimo di 7 anni consecutivi. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegna l'Associazione.

ART. 11 - Nella sua prima riunione dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed un tesoriere che cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

ART.12 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) - beni mobili ed immobili di proprietà comunque acquistati
- b) - quote sociali
- c) - utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione
- d) - contributi, erogazioni o lasciti da parte di Enti o privati
- e) - redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dallo Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale ed i fondi saranno devoluti alla Tavola Valdese.

ART. 13 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori:

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori dei conti costituito da due o tre persone elette annualmente dall'Assemblea dei soci ordinari.


Esso ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e di predisporre una relazione sui bilanci annuali da presentare all'Assemblea.

ART. 15 - Tutti i soci chiamati dall'Assemblea a ricoprire cariche sociali svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I soci che offrono prestazioni in favore dell'Associazione, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART 16 - Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia di Associazioni.

*Enrico Giampiccoli*



ART. 13 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori:

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori dei conti costituito da due o tre persone elette annualmente dall'Assemblea dei soci ordinari.

Esso ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e di predisporre una relazione sui bilanci annuali da presentare all'Assemblea.

ART. 15 - Tutti i soci chiamati dall'Assemblea a ricoprire cariche sociali svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

I soci che offrono prestazioni in favore dell'Associazione, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.

ART 16 - Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia di Associazioni.

*Enrico Giampiccoli*

